Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/0540(COD)

25.6.2026

EMENDAMENTI
171 - 345

Progetto di relazione
Ana Catarina Mendes
(PE788.886v02-00)

Istituzione del sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione per il periodo dal 2028 al 2034

Proposta di regolamento
(COM(2025)0540 – 2025/0540(COD))

Emendamento 171
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo della politica comune in materia di asilo e della politica comune in materia di immigrazione per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Il sostegno dell'Unione contribuisce ***a una*** gestione ***efficace*** dei flussi migratori e ***dell'***asilo, anche supportando l'attuazione***, il rafforzamento e lo sviluppo*** del patto sulla migrazione e l'asilo, e del sistema comune di protezione temporanea per gli sfollati in caso di afflusso massiccio.	Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo della politica comune in materia di asilo e della politica comune in materia di immigrazione per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. ***Definisce inoltre i livelli minimi di finanziamento da prevedere per taluni obiettivi specifici, stabilisce norme specifiche relative al cofinanziamento delle misure intraprese e istituisce un elenco di azioni ammissibili al sostegno dell'Unione a norma del regolamento.*** Il sostegno dell'Unione contribuisce ***alla*** gestione dei flussi migratori e ***allo sviluppo di una politica comune in materia di*** asilo ***basata sulla solidarietà e sull'equa ripartizione delle responsabilità***, anche supportando l'attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo, e del sistema comune di protezione temporanea per gli sfollati in caso di afflusso massiccio***, conformemente al pertinente acquis dell'Unione e nel pieno rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti***.

Or. en

Emendamento 172
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo della politica comune in materia di asilo e della politica comune in materia di immigrazione per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Il sostegno dell'Unione contribuisce a una ***gestione*** efficace ***dei flussi migratori e dell'***asilo, anche supportando l'attuazione***, il rafforzamento e lo sviluppo*** del patto sulla migrazione e l'asilo, e del sistema comune di protezione temporanea per gli sfollati in caso di afflusso massiccio.	Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo della politica comune in materia di asilo e della politica comune in materia di immigrazione per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. ***Definisce inoltre i livelli minimi di finanziamento da prevedere per taluni obiettivi specifici, stabilisce norme specifiche relative al cofinanziamento delle misure intraprese e istituisce un elenco di azioni ammissibili al sostegno dell'Unione a norma del regolamento.*** Il sostegno dell'Unione contribuisce a ***un'attuazione*** efficace***, al rafforzamento e allo sviluppo della politica comune in materia di*** asilo e ***della politica comune in materia di immigrazione***, anche supportando l'attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo, ***il potenziamento della capacità di asilo e di accoglienza, l'effettiva integrazione e inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi e l'ampliamento dei percorsi di migrazione legale,*** e del sistema comune di protezione temporanea per gli sfollati in caso di afflusso massiccio.

Or. en

Emendamento 173
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo della politica comune in materia di asilo e della politica comune in materia di immigrazione per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Il sostegno dell'Unione contribuisce a una gestione efficace dei flussi migratori e dell'asilo, anche supportando l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo del patto sulla migrazione e l'asilo, e del sistema comune di protezione temporanea per gli sfollati in caso di afflusso massiccio.	Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo della politica comune in materia di asilo e della politica comune in materia di immigrazione per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Il sostegno dell'Unione contribuisce a una gestione efficace dei flussi migratori e dell'asilo, anche supportando l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo del patto sulla migrazione e l'asilo, e del sistema comune di protezione temporanea per gli sfollati in caso di afflusso massiccio***, comprese le misure volte a prevenire la migrazione illegale e a dare efficace attuazione alle decisioni di rimpatrio***.

Or. sk

Motivazione

Il testo originario pone l'accento sull'asilo, sulla protezione temporanea e sull'attuazione del patto, ma non parla di politica di rimpatrio o di prevenzione della migrazione illegale. Una gestione efficace della migrazione richiede un approccio equilibrato che contempli sì la tutela delle persone ammissibili alla protezione, ma anche il rimpatrio di coloro che non soddisfano le condizioni per il soggiorno o la protezione internazionale.

Emendamento 174
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo della politica comune in materia di asilo e della politica comune in materia di immigrazione per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Il sostegno dell'Unione contribuisce ***a una gestione*** efficace ***dei flussi migratori e dell'asilo***, anche supportando ***l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo***	Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo della politica comune in materia di asilo e della politica comune in materia di immigrazione per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Il sostegno dell'Unione contribuisce ***in via principale al contrasto*** efficace ***del fenomeno della migrazione illegale e della relativa strumentalizzazione***, anche

del patto sulla migrazione e l'asilo, e ***del*** sistema ***comune*** di protezione temporanea per gli sfollati in caso di afflusso massiccio.	supportando ***meccanismi di allontanamento dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'UE,*** e ***al*** sistema di protezione temporanea per gli sfollati in caso di afflusso massiccio.

Or. pl

Emendamento 175
Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo della politica comune in materia di asilo e della politica comune in materia di immigrazione per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Il sostegno dell'Unione contribuisce a una gestione efficace dei flussi migratori e dell'asilo, anche supportando l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo del patto sulla migrazione e l'asilo, e del sistema comune di protezione temporanea per gli sfollati in caso di afflusso massiccio.	Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo della politica comune in materia di asilo e della politica comune in materia di immigrazione per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Il sostegno dell'Unione contribuisce a una gestione efficace dei flussi migratori e dell'asilo, ***dell'integrazione e dei rimpatri,*** anche supportando l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo del patto sulla migrazione e l'asilo, e del sistema comune di protezione temporanea per gli sfollati in caso di afflusso massiccio.

Or. en

Motivazione

In linea con l'ambito di applicazione e gli obiettivi del regolamento AMI, insieme all'asilo e alla migrazione dovrebbero essere contemplati anche l'integrazione e i rimpatri.

Emendamento 176
Dainius Žalimas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo della politica comune in materia di asilo e della politica comune in materia di immigrazione per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Il sostegno dell'Unione contribuisce a una gestione efficace dei flussi migratori e dell'asilo, anche supportando l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo del patto sulla migrazione e l'asilo, e del sistema comune di protezione temporanea per gli sfollati in caso di afflusso massiccio.	Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo della politica comune in materia di asilo e della politica comune in materia di immigrazione per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Il sostegno dell'Unione contribuisce a una gestione efficace dei flussi migratori e dell'asilo, ***dell'integrazione e dei rimpatri,*** anche supportando l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo del patto sulla migrazione e l'asilo, e del sistema comune di protezione temporanea per gli sfollati in caso di afflusso massiccio.

Or. en

Emendamento 177
Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo della politica comune in materia di asilo e della politica comune in materia di immigrazione per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Il sostegno dell'Unione contribuisce a una gestione efficace dei flussi migratori e dell'asilo, anche supportando l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo del patto sulla migrazione e l'asilo, e del sistema comune di protezione temporanea per gli sfollati in caso di afflusso massiccio.	Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo della politica comune in materia di asilo e della politica comune in materia di immigrazione per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Il sostegno dell'Unione contribuisce a una gestione efficace dei flussi migratori e dell'asilo, ***compreso il rimpatrio dei migranti irregolari,*** anche supportando l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo del patto sulla migrazione e l'asilo, e del sistema comune di protezione temporanea per gli sfollati in caso di afflusso massiccio.

Or. fr

Emendamento 178
Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers, Susanna Ceccardi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo della politica comune in materia di ***asilo*** e della politica comune in materia di ***immigrazione*** per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Il sostegno dell'Unione contribuisce a ***una gestione efficace dei*** flussi migratori ***e dell'asilo, anche supportando l'***attuazione***, il rafforzamento e lo sviluppo del patto sulla migrazione e l'***asilo, ***e del*** sistema comune di protezione temporanea per gli sfollati in caso di afflusso massiccio.	Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo della politica comune in materia di ***immigrazione*** e della politica comune in materia di ***asilo*** per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Il sostegno dell'Unione contribuisce a ***porre fine ai*** flussi migratori ***illegali verso l'Unione e all'***attuazione ***delle politiche concordate in materia di*** asilo, ***compreso il*** sistema comune di protezione temporanea per gli sfollati in caso di afflusso massiccio.

Or. en

Emendamento 179
Loucas Fourlas, Emil Radev, Tomáš Zdechovský, Alice Teodorescu Måwe, Loránt Vincze, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo della politica comune in materia di asilo e della politica comune in materia di immigrazione per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Il sostegno dell'Unione contribuisce a una gestione efficace dei flussi migratori e dell'asilo, anche supportando l'attuazione,	Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo della politica comune in materia di asilo e della politica comune in materia di immigrazione per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Il sostegno dell'Unione contribuisce a una gestione efficace dei flussi migratori e dell'asilo, anche supportando l'attuazione,

il rafforzamento e lo sviluppo del patto sulla migrazione e l'asilo, e del sistema comune di protezione temporanea per gli sfollati in caso di afflusso massiccio.

il rafforzamento e lo sviluppo del patto sulla migrazione e l'asilo, ***del sistema comune per i rimpatri*** e del sistema comune di protezione temporanea per gli sfollati in caso di afflusso massiccio.

Or. en

Emendamento 180
Malik Azmani, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo della politica comune in materia di asilo e della politica comune in materia di immigrazione per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Il sostegno dell'Unione contribuisce a una gestione efficace dei flussi migratori e dell'asilo, anche supportando l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo del patto sulla migrazione e l'asilo, e del sistema comune di protezione temporanea per gli sfollati in caso di afflusso massiccio.	Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo della politica comune in materia di asilo e della politica comune in materia di immigrazione per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Il sostegno dell'Unione contribuisce a una gestione efficace dei flussi migratori e dell'asilo, anche supportando l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo del patto sulla migrazione e l'asilo ***e del regolamento sui rimpatri***, e del sistema comune di protezione temporanea per gli sfollati in caso di afflusso massiccio.

Or. en

Emendamento 181
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per l'attuazione, il	Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per l'attuazione, il

rafforzamento e lo sviluppo della politica comune in materia di asilo e della politica comune in materia di immigrazione per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Il sostegno dell'Unione contribuisce a una gestione efficace dei flussi migratori ***e dell'asilo***, anche supportando l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo del patto sulla migrazione e l'asilo, e del sistema comune di protezione temporanea per gli sfollati in caso di afflusso massiccio.	rafforzamento e lo sviluppo della politica comune in materia di asilo e della politica comune in materia di immigrazione per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Il sostegno dell'Unione contribuisce a una gestione ***dissuasiva ed*** efficace dei flussi migratori, anche supportando l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo del patto sulla migrazione e l'asilo, e del sistema comune di protezione temporanea per gli sfollati in caso di afflusso massiccio.

Or. el

Emendamento 182
Loucas Fourlas, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Fredis Beleris, Loránt Vincze, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Tale sostegno dell'Unione è esentato dall'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (UE) xxxx/xxx (regolamento sulla performance).
	Le spese finanziate da tale sostegno dell'Unione sono escluse dalla base di calcolo dell'obiettivo di spesa per il clima e l'ambiente quale definito all'articolo 4 del regolamento (UE) xxxx/xxx (regolamento sulla performance).

Or. en

Emendamento 183
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "beneficiario di protezione internazionale": ***un beneficiario*** di protezione internazionale quale ***definito*** all'articolo ***2***, punto ***7)***, del regolamento (UE) ***2024/1351***;	(2) "beneficiario di protezione internazionale": ***il cittadino*** di ***paese terzo o l'apolide cui è stata concessa la*** protezione internazionale quale ***definita*** all'articolo ***3***, punto ***3)***, del regolamento (UE) ***2024/1347***;

Or. en

Emendamento 184
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "beneficiario di protezione internazionale": ***un beneficiario*** di protezione internazionale quale definito all'articolo ***2***, punto ***7***), del regolamento (UE) ***2024/1351***;	(2) "beneficiario di protezione internazionale": ***il cittadino*** di ***paese terzo o l'apolide cui è stata concessa*** protezione internazionale quale definito all'articolo ***3***, punto ***4)***, del regolamento (UE) ***2024/1347***;

Or. en

Emendamento 185
Ana Catarina Mendes

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) "apolide": l'apolide quale definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2024/1351;

Or. en

Emendamento 186

Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) "familiare": un familiare ***quale definito all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2024/1351***;	(4) "familiare": ***il cittadino di paese terzo definito come*** un familiare ***dal diritto dell'Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal presente strumento***;

Or. en

Emendamento 187
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) "familiare": un familiare ***quale definito all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2024/1351***;	(4) "familiare": ***il cittadino di paese terzo definito come*** un familiare ***dal diritto dell'Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal presente strumento***;

Or. en

Emendamento 188
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) "minore non accompagnato": un minore non accompagnato quale definito all'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2024/1351;	(8) "minore non accompagnato": un minore non accompagnato quale definito all'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2024/1351***, con la precisazione che, per la persona che dichiara di essere un minore ma non dispone dei documenti necessari è prevista l'esecuzione di un test del DNA obbligatorio. In caso di rifiuto,***

	la persona è automaticamente trattata come un adulto;

Or. en

Emendamento 189
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) "persona vulnerabile": una persona definita persona vulnerabile a norma del diritto dell'Unione pertinente al settore di azione sostenuto a titolo del sostegno dell'Unione;	(9) "persona vulnerabile": una persona definita persona vulnerabile a norma del diritto dell'Unione pertinente al settore di azione sostenuto a titolo del sostegno dell'Unione***; tale definizione deve basarsi su criteri oggettivi e verificabili stabiliti nella normativa pertinente dell'Unione***;

Or. sk

Motivazione

La definizione originaria fa riferimento a un vago insieme di normative dell'Unione senza fornire ulteriori precisazioni. Il regolamento proposto rafforza la certezza del diritto sottolineando la necessità di criteri oggettivi e verificabili per definire le persone vulnerabili.

Emendamento 190
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) "persona vulnerabile": una persona definita persona vulnerabile ***a norma del diritto dell'Unione pertinente al settore di azione sostenuto a titolo del sostegno dell'Unione***;	(9) "persona vulnerabile": una persona definita persona vulnerabile ***ai sensi dell'articolo 5, punto 3), del regolamento (UE) 2024/1350***;

Or. en

Emendamento 191
Loucas Fourlas, Emil Radev, Tomáš Zdechovský, Alice Teodorescu Måwe, Loránt Vincze, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) "rimpatrio": il rimpatrio quale definito all'articolo 4 bis del regolamento [XXXX];

Or. en

Emendamento 192
Loucas Fourlas, Tomáš Zdechovský, Alice Teodorescu Måwe, Loránt Vincze, Henrik Dahl, Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 ter) "strumentalizzazione": la strumentalizzazione ai sensi dell'articolo 1, punto 4), lettera b), del regolamento (UE) 2024/1359;

Or. en

Emendamento 193
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per garantire una gestione efficace dei flussi migratori, il sostegno dell'Unione contribuisce a ciascuno degli obiettivi seguenti:	1. Per garantire una gestione efficace dei flussi migratori ***e assicurare l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo della politica comune in materia di asilo e integrazione***, il sostegno dell'Unione

	contribuisce a ciascuno degli obiettivi seguenti:

Or. en

Emendamento 194
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per garantire una gestione efficace dei ***flussi*** migratori, il sostegno dell'Unione contribuisce a ciascuno degli obiettivi seguenti:	1. Per garantire una gestione efficace dei ***fenomeni*** migratori, ***in particolare attraverso misure volte a contrastare la migrazione illegale e a prevenirne la strumentalizzazione,*** il sostegno dell'Unione contribuisce a ciascuno degli obiettivi seguenti:

Or. pl

Emendamento 195
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per garantire ***una gestione*** efficace ***dei flussi migratori***, il sostegno dell'Unione contribuisce a ciascuno degli obiettivi seguenti:	1. Per garantire ***un'attuazione*** efficace***, nonché il rafforzamento e lo sviluppo della politica comune in materia di asilo e della politica comune in materia di immigrazione***, il sostegno dell'Unione contribuisce a ciascuno degli obiettivi seguenti:

Or. en

Emendamento 196
Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers, Susanna Ceccardi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per ***garantire una gestione efficace dei*** flussi ***migratori***, il sostegno dell'Unione contribuisce a ciascuno degli obiettivi seguenti:	1. Per ***porre fine ai*** flussi ***dell'immigrazione illegale verso gli Stati membri e affrontare le sfide derivanti dalle politiche in materia di immigrazione***, il sostegno dell'Unione contribuisce a ciascuno degli obiettivi seguenti:

Or. en

Emendamento 197
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per garantire una gestione efficace dei flussi migratori, il sostegno dell'Unione contribuisce a ciascuno degli obiettivi seguenti:	1. Per garantire una gestione efficace dei flussi migratori, il sostegno dell'Unione contribuisce a ciascuno degli obiettivi seguenti ***nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali***:

Or. en

Emendamento 198
Dainius Žalimas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per garantire una gestione efficace dei flussi migratori, il sostegno dell'Unione contribuisce ***a ciascuno degli*** obiettivi seguenti:	1. Per garantire una gestione efficace dei flussi migratori, il sostegno dell'Unione contribuisce ***agli*** obiettivi seguenti:

Or. en

Emendamento 199
Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per garantire una gestione efficace dei flussi migratori, il sostegno dell'Unione contribuisce ***a ciascuno degli*** obiettivi seguenti:	1. Per garantire una gestione efficace dei flussi migratori, il sostegno dell'Unione contribuisce ***agli*** obiettivi seguenti:

Or. en

Motivazione

L'emendamento assicura la flessibilità necessaria affinché il sostegno dell'Unione possa essere indirizzato verso le priorità, le sfide e le esigenze individuate dallo Stato membro interessato nei settori contemplati dal presente regolamento.

Emendamento 200
Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per garantire una gestione efficace dei flussi migratori, il sostegno dell'Unione contribuisce ***a ciascuno degli*** obiettivi seguenti:	1. Per garantire una gestione efficace dei flussi migratori, il sostegno dell'Unione contribuisce ***agli*** obiettivi seguenti:

Or. fr

Emendamento 201
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo;	***soppresso***

Or. pl

Emendamento 202
Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers, Susanna Ceccardi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 203
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo;	a) rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo***, in particolare garantire il rispetto del principio di non respingimento, procedure di asilo eque ed efficienti e condizioni di accoglienza dignitose per tutti e adeguare le procedure alle esigenze delle persone vulnerabili***;

Or. en

Emendamento 204
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo;	a) rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo***, compresi i sistemi di asilo, l'accoglienza, l'assistenza legale, il reinsediamento e l'ammissione umanitaria***;

Or. en

Emendamento 205
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) favorire rimpatri e riammissioni efficaci, sicuri e dignitosi, promuovere e contribuire a un'efficace reintegrazione nei paesi terzi e contribuire a combattere la migrazione irregolare prevenendo e contrastando il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, nonché la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione irregolare;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 206
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) favorire rimpatri e riammissioni	***soppresso***

efficaci, sicuri e dignitosi, promuovere e contribuire a un'efficace reintegrazione nei paesi terzi e contribuire a combattere la migrazione irregolare prevenendo e contrastando il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, nonché la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione irregolare;

Or. en

Motivazione

Nell'acquis dell'Unione non esiste l'"uso come arma" come termine giuridico. La strumentalizzazione è già contemplata dallo strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

Emendamento 207
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) favorire rimpatri e riammissioni efficaci, sicuri e dignitosi, promuovere e contribuire a un'efficace reintegrazione nei paesi terzi e contribuire a combattere la migrazione irregolare prevenendo e contrastando il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, nonché la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione irregolare;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 208
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

b) ***favorire rimpatri e riammissioni efficaci, sicuri e dignitosi, promuovere e contribuire a un'efficace reintegrazione nei paesi terzi e contribuire a combattere*** la migrazione ***irregolare*** prevenendo e contrastando il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, nonché la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione ***irregolare***;	b) ***assistere gli Stati membri nell'effettiva attuazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio (COM (2025)0101 – C10-0047/2025 – 2025/0059(COD)), anche attraverso il sostegno a strumenti innovativi di cooperazione con i paesi terzi, quali la creazione di centri di rimpatrio al di fuori del territorio dell'Unione, nonché a misure volte a prevenire*** la migrazione ***illegale*** prevenendo e contrastando il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, nonché la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione ***illegale***;

Or. pl

Emendamento 209
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***favorire rimpatri e riammissioni efficaci, sicuri e dignitosi, promuovere e contribuire a un'efficace reintegrazione nei paesi terzi e contribuire a combattere*** la migrazione ***irregolare prevenendo e contrastando il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, nonché la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione irregolare***;	b) ***rafforzare e sviluppare*** la migrazione ***legale verso gli Stati membri secondo le rispettive esigenze economiche e sociali***;

Or. en

Emendamento 210

Loucas Fourlas, Tomáš Zdechovský, Alice Teodorescu Måwe, Loránt Vincze, Henrik Dahl, Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***favorire*** rimpatri e ***riammissioni*** efficaci, sicuri e dignitosi, promuovere e contribuire a un'efficace reintegrazione nei paesi terzi e contribuire a combattere la migrazione ***irregolare*** prevenendo e contrastando il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, nonché la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione irregolare;	b) ***sviluppare un sistema comune per i*** rimpatri***, favorendo processi di rimpatrio*** e ***riammissione*** efficaci, sicuri e dignitosi, promuovere e contribuire a un'efficace reintegrazione nei paesi terzi e contribuire a combattere la migrazione ***illegale e i movimenti non autorizzati all'interno dell'Unione europea,*** prevenendo e contrastando il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, nonché la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione irregolare;

Or. en

Emendamento 211
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) favorire rimpatri e riammissioni efficaci, sicuri e dignitosi, promuovere e contribuire a un'efficace reintegrazione nei paesi terzi e contribuire a combattere la migrazione irregolare prevenendo e contrastando il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, nonché la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione irregolare;	b) favorire rimpatri e riammissioni efficaci, sicuri e dignitosi, promuovere e contribuire a un'efficace reintegrazione nei paesi terzi e contribuire a combattere la migrazione irregolare prevenendo e contrastando il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, nonché la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione irregolare***, anche attraverso il sostegno a favore della cooperazione dei paesi terzi nella riammissione dei loro cittadini***;

Or. sk

Motivazione

L'efficacia della politica di rimpatrio dipende anche dalla cooperazione dei paesi di origine nel riprendere in carico i propri cittadini. È opportuno sottolineare in maniera esplicita questo aspetto.

Emendamento 212
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) favorire rimpatri e riammissioni ***efficaci, sicuri e dignitosi***, ***promuovere e contribuire a un'efficace reintegrazione nei paesi terzi*** e contribuire a combattere la migrazione irregolare prevenendo e contrastando il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, nonché la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione irregolare;	(b) favorire rimpatri e riammissioni ***rapidi*** e contribuire a combattere la migrazione irregolare prevenendo e contrastando il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, nonché la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione irregolare;

Or. fi

Emendamento 213
Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) favorire rimpatri e riammissioni efficaci, sicuri e dignitosi, promuovere e contribuire a un'efficace reintegrazione nei paesi terzi e contribuire a combattere la migrazione irregolare prevenendo e contrastando il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, nonché la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione irregolare;	b) favorire rimpatri e riammissioni efficaci***, rapidi***, sicuri e dignitosi, promuovere e contribuire a un'efficace reintegrazione nei paesi terzi e contribuire a combattere la migrazione irregolare prevenendo e contrastando il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, nonché la strumentalizzazione e l'uso come ***minaccia o come*** arma della migrazione irregolare;

Or. fr

Emendamento 214
Sophie Wilmès, Malik Azmani, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) favorire rimpatri e riammissioni efficaci, sicuri e dignitosi, promuovere e contribuire a un'efficace reintegrazione nei paesi terzi e contribuire a combattere la migrazione irregolare prevenendo e contrastando il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, nonché la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione irregolare;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 215
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) favorire rimpatri e riammissioni efficaci, sicuri e dignitosi, promuovere e contribuire a un'efficace reintegrazione nei paesi terzi e contribuire a combattere la migrazione ***irregolare*** prevenendo e contrastando il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, nonché la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione ***irregolare***;	b) favorire rimpatri e riammissioni efficaci, sicuri e dignitosi, promuovere e contribuire a un'efficace reintegrazione nei paesi terzi e contribuire a combattere la migrazione ***illegale*** prevenendo e contrastando il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, nonché la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione ***illegale***;

Or. en

Emendamento 216

Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers, Susanna Ceccardi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) favorire ***rimpatri e riammissioni efficaci, sicuri e dignitosi, promuovere e contribuire a un'efficace reintegrazione nei paesi terzi*** e contribuire a combattere ***la migrazione irregolare*** prevenendo e contrastando il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, nonché la strumentalizzazione e l'uso come arma ***della migrazione irregolare***;	b) favorire ***l'efficacia delle procedure di rimpatrio e riammissione in linea con il regolamento (UE) [...] (regolamento sui rimpatri)*** e contribuire a combattere ***l'immigrazione illegale, anche*** prevenendo e contrastando il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, nonché la strumentalizzazione e l'uso come arma ***dell'immigrazione illegale***;

Or. en

Emendamento 217
Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers, Susanna Ceccardi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) rafforzare la dimensione esterna della politica comune in materia di immigrazione, promuovere e contribuire ad accordi e intese con paesi terzi per prevenire gli arrivi, anche attraverso la creazione di centri di rimpatrio;

Or. en

Emendamento 218
Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers, Susanna Ceccardi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) rafforzare e sviluppare la	***soppresso***

migrazione legale verso gli Stati membri secondo le rispettive esigenze, nonché promuovere e contribuire all'effettiva integrazione e inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi nelle fasi iniziali dell'insediamento;

Or. en

Emendamento 219
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) rafforzare e sviluppare la migrazione legale verso gli Stati membri secondo le ***rispettive*** esigenze, nonché promuovere e contribuire all'effettiva integrazione e inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi nelle fasi iniziali dell'insediamento;	c) rafforzare e sviluppare la migrazione legale verso gli Stati membri secondo le ***decisioni e le*** esigenze ***di ciascuno Stato membro***, nonché promuovere e contribuire all'effettiva integrazione e inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi nelle fasi iniziali dell'insediamento***, in particolare favorendo l'apprendimento della lingua, la partecipazione al mercato del lavoro e il rispetto dell'ordinamento giuridico dello Stato membro ospitante***;

Or. sk

Motivazione

La migrazione legale è uno dei settori in cui gli Stati membri, a norma dell'articolo 79 TFUE, mantengono competenze significative nel determinare il numero di persone ammesse. L'integrazione dovrebbe essere legata alla preparazione linguistica, all'attività economica e al rispetto delle regole della società ospitante.

Emendamento 220
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) rafforzare e sviluppare ***la migrazione legale verso gli*** Stati membri ***secondo le rispettive esigenze***, nonché promuovere e contribuire all'effettiva integrazione e inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi ***nelle fasi iniziali dell'insediamento***;	c) rafforzare e sviluppare ***percorsi legali e sicuri per migrare e cercare protezione negli*** Stati membri***, quali il reinsediamento, l'ammissione umanitaria, il ricongiungimento familiare e i visti umanitari***, nonché promuovere e contribuire all'effettiva integrazione e inclusione sociale ***a lungo termine*** dei cittadini di paesi terzi ***e degli apolidi, compresi l'accesso da parte loro ai servizi essenziali e l'equo esercizio dei diritti***;

Or. en

Emendamento 221
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***rafforzare e sviluppare la*** migrazione legale verso gli Stati membri ***secondo le rispettive esigenze, nonché promuovere e contribuire all'effettiva integrazione e inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi nelle fasi iniziali dell'insediamento***;	(c) ***gestione efficace della*** migrazione legale verso gli Stati membri;

Or. fi

Emendamento 222
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) rafforzare e sviluppare la migrazione legale verso gli Stati membri secondo le rispettive esigenze, nonché	c) rafforzare e sviluppare la migrazione legale verso gli Stati membri ***esclusivamente*** secondo le rispettive

promuovere e contribuire all'effettiva integrazione e inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi nelle fasi iniziali dell'insediamento;	esigenze ***del mercato del lavoro, la capacità di assorbimento e le competenze nazionali***, nonché promuovere e contribuire all'effettiva integrazione e inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi ***che risiedono legalmente negli Stati membri*** nelle fasi iniziali dell'insediamento;

Or. en

Emendamento 223
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***rafforzare e sviluppare la migrazione legale verso gli Stati membri secondo le rispettive esigenze, nonché*** promuovere e contribuire all'effettiva integrazione e inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi ***nelle fasi iniziali dell'insediamento***;	c) promuovere e contribuire all'effettiva integrazione e inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi;

Or. en

Emendamento 224
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) rafforzare e sviluppare la migrazione legale verso gli Stati membri secondo le rispettive esigenze, ***nonché promuovere e contribuire all'effettiva integrazione e inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi nelle fasi iniziali dell'insediamento***;	c) rafforzare e sviluppare la migrazione legale verso gli Stati membri secondo le rispettive esigenze, ***ponendo particolare attenzione alla migrazione per motivi di lavoro volta a far fronte alla carenza esistente e futura di competenze e di manodopera, ivi compreso nelle***

	professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'Unione, anche mediante il ricorso al bacino di talenti dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2026/1047;

Or. en

Emendamento 225
Loucas Fourlas, Tomáš Zdechovský, Loránt Vincze, Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) rafforzare e sviluppare la migrazione legale verso gli Stati membri secondo le rispettive esigenze, nonché promuovere e contribuire all'effettiva integrazione e inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi nelle fasi iniziali dell'insediamento;	c) rafforzare e sviluppare la migrazione legale ***e ordinata*** verso gli Stati membri secondo le rispettive esigenze ***del mercato del lavoro e le rispettive priorità sociali ed economiche***, nonché promuovere e contribuire all'effettiva integrazione e inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi nelle fasi iniziali dell'insediamento;

Or. en

Emendamento 226
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***rafforzare e sviluppare la migrazione legale verso gli*** Stati membri ***secondo le rispettive esigenze, nonché promuovere*** e contribuire all'effettiva integrazione e inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi nelle fasi iniziali dell'insediamento;	c) ***secondo le esigenze degli*** Stati membri***, sostenere le misure nazionali nel settore della migrazione legale*** e contribuire all'effettiva integrazione e inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi nelle fasi iniziali dell'insediamento;

Or. pl

Emendamento 227
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) promuovere e contribuire all'effettiva integrazione e inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi;

Or. en

Emendamento 228
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) favorire rimpatri e riammissioni efficaci, sicuri e dignitosi, promuovere e contribuire a un'efficace reintegrazione nei paesi terzi;

Or. en

Emendamento 229
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quater) nonché contribuire ad affrontare la migrazione irregolare prevenendo e contrastando il traffico di

migranti e la tratta di esseri umani;

Or. en

Emendamento 230
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) garantire la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri***, anche attraverso la cooperazione pratica, metodi innovativi e nuove tecnologie, e contribuire a un approccio globale per le componenti interna ed esterna della gestione della migrazione e dell'asilo.***	d) garantire la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri***;***

Or. en

Emendamento 231
Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***garantire la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, anche attraverso la cooperazione pratica, metodi innovativi e nuove tecnologie, e*** contribuire a un approccio globale per le componenti interna ed esterna della gestione della migrazione e dell'asilo.	d) contribuire a un approccio globale per le componenti interna ed esterna della gestione della migrazione e dell'asilo.

Or. fr

Emendamento 232

Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) garantire la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri***, anche attraverso la cooperazione pratica, metodi innovativi e nuove tecnologie, e contribuire a un approccio globale per le componenti interna ed esterna della gestione della migrazione e dell'asilo***.	d) garantire la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri.

Or. sk

Motivazione

Le formulazioni "metodi innovativi di cooperazione pratica", "nuove tecnologie" e "approccio globale" sono concetti vaghi senza un chiaro contenuto normativo. La loro soppressione accresce la certezza del diritto e preserva l'obiettivo fondamentale della disposizione.

Emendamento 233
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) garantire la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, ***anche attraverso la cooperazione pratica, metodi innovativi e nuove tecnologie, e contribuire a un approccio globale per le componenti interna ed esterna della gestione della*** migrazione e ***dell'***asilo.	d) garantire la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, ***in particolare per quanto riguarda quelli più esposti alle sfide in materia di*** migrazione e asilo***, favorendo il pieno ed efficace adempimento degli obblighi di solidarietà previsti dal regolamento (UE) 2024/1351, dare priorità alla ricollocazione e rafforzare nel contempo le capacità di accoglienza degli Stati membri***.

Or. en

Emendamento 234
Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers, Susanna Ceccardi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) garantire la ***solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità*** tra gli Stati membri***, anche attraverso la cooperazione pratica, metodi innovativi e nuove tecnologie, e contribuire a*** un approccio globale per le componenti interna ed esterna della gestione ***della migrazione*** e dell'asilo.	d) garantire la ***cooperazione pratica*** tra gli Stati membri ***e*** un approccio globale per le componenti interna ed esterna della gestione ***dell'immigrazione*** e dell'asilo.

Or. en

Emendamento 235
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***garantire la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità tra*** gli Stati membri***, anche attraverso la*** cooperazione pratica***,*** metodi innovativi e nuove tecnologie***,*** e contribuire a un approccio globale per le componenti interna ed esterna della ***gestione della migrazione e dell'***asilo.	d) ***assistere*** gli Stati membri ***nella reciproca*** cooperazione pratica ***e nella promozione di*** metodi innovativi e nuove tecnologie e contribuire a un approccio globale per le componenti interna ed esterna della ***politica in materia di*** asilo ***e alla lotta contro la migrazione illegale e le sue conseguenze negative in termini di sicurezza e coesione sociale degli Stati membri***.

Or. pl

Emendamento 236
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) garantire la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, anche attraverso la cooperazione pratica, metodi innovativi e nuove tecnologie, e contribuire a un approccio globale per le componenti interna ed esterna della gestione della migrazione e dell'asilo.	d) garantire la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, anche attraverso la cooperazione pratica, metodi innovativi e nuove tecnologie, e contribuire a un approccio globale per le componenti interna ed esterna della gestione della migrazione e dell'asilo ***e all'attuazione del regolamento sui rimpatri approvato nel maggio 2026***.

Or. en

Emendamento 237
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) garantire la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, anche attraverso la cooperazione pratica, ***metodi innovativi e nuove tecnologie,*** e contribuire a un approccio globale per le componenti interna ed esterna della gestione della migrazione e dell'asilo.	d) garantire la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, anche attraverso la cooperazione pratica, e contribuire a un approccio globale per le componenti interna ed esterna della gestione della migrazione e dell'asilo.

Or. en

Emendamento 238
Malik Azmani, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) garantire che la dimensione esterna della politica in materia di migrazione sia parte integrante

dell'approccio globale alla gestione della migrazione mediante il rafforzamento della cooperazione.

Or. en

Emendamento 239
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) sostenere rimpatri sicuri, dignitosi e volontari, nonché promuovere e contribuire a un'efficace reintegrazione nei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 240
Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) rafforzare la protezione delle frontiere esterne dell'Unione nell'ambito della lotta contro la migrazione irregolare.

Or. fr

Emendamento 241
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sostegno dell'Unione è attuato in conformità del pertinente acquis dell'Unione e nel ***pieno*** rispetto degli obblighi internazionali ***dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti***.	2. Il sostegno dell'Unione è attuato in conformità del pertinente acquis dell'Unione ***o degli Stati membri*** e nel rispetto degli obblighi internazionali ***e agli Stati membri è riconosciuta piena sovranità nel determinare le rispettive capacità nazionali in materia di ammissione dei migranti, conformemente all'articolo 79, paragrafo 5, TFUE e ai rispettivi obblighi in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e salvaguardia della sicurezza interna (articolo 72 TFUE); essi non sono soggetti ad alcun contributo obbligatorio di solidarietà, quale previsto dal regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, né a qualsiasi forma di ricollocazione obbligatoria tra Stati membri di richiedenti asilo o beneficiari di protezione internazionale, e non sono soggetti a sanzioni pecuniarie o altre misure coercitive per la mancata partecipazione ai programmi di ricollocazione***.

Or. pl

Emendamento 242
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sostegno dell'Unione è attuato in conformità del pertinente acquis dell'Unione e nel pieno rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti.	2. Il sostegno dell'Unione è attuato in conformità del pertinente acquis dell'Unione e nel pieno rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti***, tenendo conto della responsabilità incombente agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna ai sensi***

	dell'articolo 72 TFUE.

Or. sk

Emendamento 243
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sostegno ***dell'Unione*** è attuato ***in conformità del pertinente acquis dell'Unione e nel pieno rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione e degli*** Stati membri ***derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti***.	2. ***Nell'ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1,*** il sostegno è attuato ***mediante le azioni di cui nell'allegato. Gli*** Stati membri ***provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale comprendano le azioni di cui nell'allegato volte a conseguire ciascuno degli obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 244
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il sostegno dell'Unione è attuato in conformità del pertinente acquis dell'Unione e nel pieno rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti.	2. Il sostegno dell'Unione è attuato in conformità del pertinente acquis dell'Unione e nel pieno rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti***, a meno che uno Stato membro non ritenga necessario agire diversamente***.

Or. fi

Emendamento 245
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale comprendano azioni volte a conseguire ciascuno degli obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento e affinché la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionata alle sfide e alle esigenze individuate.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 246
Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Nikola Minchev, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale comprendano azioni volte a conseguire ciascuno degli obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento e affinché la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionata alle sfide e alle esigenze individuate.	3. Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale comprendano azioni volte a conseguire ciascuno degli obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento e affinché la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia ***in linea con le percentuali di cui all'allegato I del regolamento che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034 e sia*** proporzionata alle sfide e alle esigenze individuate. ***Gli Stati membri si attengono a uno scostamento massimo del 5 %***

rispetto alle percentuali indicate nell'allegato per l'intera durata dei programmi.

Or. en

Emendamento 247
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale comprendano azioni volte a conseguire ciascuno degli obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento e affinché la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionata alle sfide e alle esigenze individuate.	3. ***Nell'ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, il sostegno dell'Unione è attuato mediante le misure di attuazione elencate nell'allegato.*** Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale comprendano azioni volte a conseguire ciascuno degli obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento e affinché la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionata alle sfide e alle esigenze individuate.

Or. en

Emendamento 248
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale comprendano azioni volte a conseguire ciascuno degli obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento e affinché la ripartizione delle risorse tra	3. Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale comprendano azioni volte a conseguire ciascuno degli obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento e affinché la ripartizione delle risorse tra

gli obiettivi sia proporzionata alle sfide e alle esigenze individuate.	gli obiettivi sia proporzionata alle sfide e alle esigenze individuate***, con particolare attenzione alla pressione migratoria, agli arrivi illegali, ai tassi di rimpatrio e all'esposizione alla strumentalizzazione e all'uso come arma della migrazione***.

Or. en

Emendamento 249
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale comprendano azioni ***volte a conseguire*** ciascuno degli obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento e affinché la ripartizione delle risorse ***tra gli*** obiettivi ***sia proporzionata alle sfide e alle esigenze individuate***.	3. ***Nell'ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, il sostegno è attuato tramite la messa in atto delle azioni di cui nell'allegato.*** Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale comprendano ***le*** azioni ***di cui nell'allegato che perseguono*** ciascuno degli obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento e affinché la ripartizione delle risorse ***sia sufficiente a conseguire tali*** obiettivi.

Or. en

Emendamento 250
Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché ***le priorità dei*** rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale ***comprendano azioni volte a conseguire ciascuno degli*** obiettivi del sostegno	3. Gli Stati membri provvedono affinché ***i*** rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale ***contribuiscano agli*** obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento ***che sono pertinenti***

dell'Unione di cui al presente regolamento e affinché la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi ***sia proporzionata alle*** sfide ***e alle esigenze individuate***.

per lo Stato membro interessato e affinché la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi ***tenga conto delle rispettive esigenze e*** sfide ***specifiche***.

Or. en

Emendamento 251
Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers, Susanna Ceccardi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale comprendano azioni ***volte a conseguire ciascuno degli*** obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento ***e affinché la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionata alle sfide e alle esigenze individuate***.	3. Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale comprendano azioni ***che siano coerenti con gli*** obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento***, in particolare la prevenzione dell'immigrazione illegale e l'efficacia dei rimpatri, in linea con il regolamento (UE) [...] (regolamento sui rimpatri)***.

Or. en

Emendamento 252
Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale comprendano azioni volte a conseguire ***ciascuno degli*** obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento e affinché la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionata alle sfide e alle esigenze individuate.	3. Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale comprendano azioni volte a conseguire ***gli*** obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento e affinché la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionata alle sfide e alle esigenze individuate. ***La Commissione lascia agli***

Stati membri il compito di individuare tali sfide ed esigenze.

Or. fr

Emendamento 253
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale comprendano azioni volte a conseguire ciascuno degli obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento e affinché la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionata alle sfide e alle esigenze individuate.	3. Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale comprendano azioni volte a conseguire ciascuno degli obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento e affinché la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionata alle sfide e alle esigenze individuate***, a discrezione di ciascuno Stato membro***.

Or. fi

Emendamento 254
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale comprendano azioni volte a conseguire ***ciascuno degli*** obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento e affinché la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionata alle sfide e alle esigenze individuate.	3. Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale comprendano azioni volte a conseguire ***gli*** obiettivi ***pertinenti*** del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento e affinché la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionata alle sfide e alle esigenze individuate.

Or. sk

Motivazione

La situazione migratoria e le esigenze degli Stati membri variano in modo significativo. L'obbligo di coprire tutti gli obiettivi del fondo, indipendentemente dalla loro rilevanza pratica, può comportare un utilizzo meno efficiente dei fondi. Il sostegno dovrebbe concentrarsi sulle priorità derivanti dalle reali esigenze di un determinato Stato membro.

Emendamento 255
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione adotta, mediante atto delegato, un quadro comune di indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto per gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri riferiscono annualmente in merito a tali indicatori.

Or. en

Emendamento 256
Loucas Fourlas, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Fredis Beleris, Tomáš Zdechovský, Loránt Vincze, Henrik Dahl, Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Obiettivi specifici del sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione
	1. Nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), il sostegno dell'Unione contribuisce a rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, tra l'altro sostenendo:

a) la fornitura di aiuti materiali, compresa l'assistenza alle frontiere;

b) lo svolgimento delle procedure di asilo in linea con l'acquis in materia di asilo, compresa la prestazione di servizi di sostegno quali traduzione e interpretazione, assistenza legale, ricerca di familiari e altri servizi che siano coerenti con lo status della persona interessata;

c) l'identificazione dei richiedenti con esigenze procedurali o di accoglienza particolari, comprese l'identificazione precoce delle vittime della tratta e la prestazione di servizi specializzati;

d) la creazione o il miglioramento di infrastrutture destinate all'accoglienza e all'alloggio, come infrastrutture su piccola scala che rispondano alle esigenze delle famiglie con minori, incluse le infrastrutture rese disponibili dalle autorità locali e regionali e compreso l'eventuale uso comune di tali strutture da parte di più Stati membri;

e) il rafforzamento delle capacità degli Stati membri di raccolta, analisi e condivisione tra le rispettive autorità competenti di informazioni sui paesi d'origine;

f) azioni connesse ai programmi dell'Unione per il reinsediamento o a programmi nazionali di reinsediamento e di ammissione umanitaria, compreso lo svolgimento di procedure per la loro attuazione;

g) il rafforzamento delle capacità di asilo, integrazione e protezione dei paesi terzi, compresi lo sviluppo e il miglioramento dei sistemi di accoglienza, protezione e integrazione per i minori;

h) la creazione, lo sviluppo e il miglioramento di alternative efficaci al trattenimento, in particolare per i minori non accompagnati e le famiglie, compresa, se del caso, l'assistenza basata sulla comunità integrata nei sistemi

nazionali di protezione dei minori.

2. Nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), il sostegno dell'Unione contribuisce a sviluppare un sistema comune per i rimpatri e a combattere la migrazione illegale, tra l'altro sostenendo:

a) misure volte a sensibilizzare in merito ai rischi dell'immigrazione irregolare e agli obblighi di rispettare le decisioni di rimpatrio;

b) la creazione o il miglioramento di infrastrutture aperte destinate all'accoglienza o al trattenimento, compreso l'eventuale uso comune di tali strutture da parte di più Stati membri;

c) l'introduzione, lo sviluppo e il miglioramento di alternative efficaci al trattenimento, in particolare per i minori non accompagnati e le famiglie;

d) la lotta contro gli incentivi alla migrazione illegale, comprese le assunzioni di migranti irregolari, e campagne di sensibilizzazione volte a informare datori di lavoro e migranti irregolari dei loro diritti e obblighi a norma della direttiva 2009/52/CE;

e) la stipula di specifici accordi o intese con paesi terzi per agevolare il rimpatrio, la riammissione e la reintegrazione sostenibile dei cittadini di paesi terzi che non hanno diritto di soggiornare nell'Unione, compresi gli accordi o le intese di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sui rimpatri];

f) il rafforzamento dell'efficienza dell'assistenza, della cooperazione e della condivisione delle informazioni tra gli Stati membri e con i paesi terzi; in particolare, la cooperazione con paesi terzi per combattere la migrazione irregolare e rendere efficaci il rimpatrio, la riammissione e l'integrazione;

g) la preparazione dei rimpatri, comprese

misure che conducono all'emissione di decisioni di rimpatrio e provvedimenti di allontanamento, l'identificazione dei cittadini di paesi terzi, il rilascio di documenti di viaggio e la ricerca di familiari, nonché i paesi di transito o di collegamento;

h) la cooperazione con le autorità consolari e i servizi di immigrazione o altre autorità e servizi competenti dei paesi terzi al fine di identificare i cittadini di paesi terzi, ottenere documenti di viaggio, agevolare il rimpatrio e assicurare la riammissione, anche tramite l'impiego di funzionari di collegamento di paesi terzi;

i) l'assistenza al rimpatrio e informazioni sui programmi di rimpatrio volontario assistito, anche fornendo orientamenti specifici per i minori nelle procedure di rimpatrio;

j) le operazioni di allontanamento forzato, comprese le misure ad esse collegate, conformemente alle norme stabilite dal diritto dell'Unione;

k) strutture e servizi di sostegno nei paesi terzi che garantiscano accoglienza e alloggio temporanei all'arrivo e, ove opportuno, una rapida transizione verso altri tipi di alloggi;

l) l'assistenza e le azioni nei paesi terzi che contribuiscano a migliorare una cooperazione efficace tra i paesi terzi e l'Unione e i suoi Stati membri in materia di rimpatrio e riammissione, nonché a sostenere la reintegrazione nella società d'origine.

3. Nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), il sostegno dell'Unione contribuisce a rafforzare e sviluppare la migrazione legale e ordinata e a promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi, tra l'altro sostenendo:

a) pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione sui canali di migrazione

legale verso l'Unione, riguardanti anche l'acquis dell'Unione in materia di migrazione legale, le condizioni di ingresso e soggiorno regolari nell'Unione e le conseguenze del mancato rispetto di tali condizioni, comprese le decisioni di rimpatrio;

b) l'assistenza ai cittadini di paesi terzi che entrano o soggiornano legalmente nell'UE e intendono esercitare i loro diritti, in particolare in relazione alla mobilità, a norma degli strumenti dell'Unione in materia di migrazione legale;

c) misure e programmi di integrazione incentrati sulla consulenza, sull'istruzione e sulla formazione linguistica e di altro tipo, per esempio corsi di educazione civica che promuovono il rispetto delle leggi, dei valori e degli obblighi della società di accoglienza, e sull'orientamento professionale;

d) azioni che promuovono la parità di accesso dei cittadini di paesi terzi ai servizi pubblici e privati e la fornitura di tali servizi a cittadini di paesi terzi, in particolare l'accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria e al sostegno psicosociale, e l'adattamento di tali servizi alle esigenze del gruppo di riferimento;

e) azioni che promuovono la parità di accesso dei cittadini di paesi terzi ai servizi e la fornitura di tali servizi a cittadini di paesi terzi, garantendo nel contempo che tali misure non comportino un trattamento meno favorevole per i cittadini dell'Unione;

f) azioni volte a consentire e favorire l'inserimento di cittadini di paesi terzi nella società di accoglienza e la loro partecipazione attiva alla medesima, anche attraverso la promozione dell'impegno civico e del rispetto dei valori, delle leggi e delle consuetudini dello Stato membro ospitante;

g) la promozione degli scambi e del

dialogo tra i cittadini di paesi terzi, la società di accoglienza e le autorità pubbliche, anche mediante la consultazione con i cittadini di paesi terzi, e del dialogo interculturale e interreligioso;

h) lo sviluppo delle capacità dei servizi di integrazione prestati dalle autorità locali e da altri pertinenti portatori di interessi, tenendo conto delle esigenze e delle capacità delle comunità di accoglienza e promuovendo l'integrazione effettiva dei cittadini di paesi terzi.

4. Nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), il sostegno dell'Unione contribuisce a garantire la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità, contribuendo a un approccio globale alle componenti interne ed esterne della gestione della migrazione e dell'asilo, tra l'altro sostenendo:

a) l'attuazione di trasferimenti da uno Stato membro all'altro dei richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale;

b) la fornitura di sostegno operativo, in termini di personale distaccato o di assistenza finanziaria, da parte di uno Stato membro a un altro Stato membro esposto alle sfide della migrazione, compreso il sostegno fornito all'EUAA;

c) l'attuazione di programmi nazionali di reinsediamento o di ammissione umanitaria;

d) l'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, tra cui strumenti basati sull'intelligenza artificiale e analisi avanzate dei dati;

e) il sostegno da parte di uno Stato membro a un altro Stato membro esposto alle sfide della migrazione, in termini di creazione o miglioramento delle infrastrutture destinate all'accoglienza;

f) un approccio globale e integrato alla

gestione della migrazione, attraverso il rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi e i pertinenti portatori di interessi in materia di gestione delle frontiere, asilo, migrazione legale, rimpatrio e riammissione, e la lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.

5. Il sostegno dell'Unione può includere anche il sostegno operativo, compresi i costi ammissibili per il personale, le attività di comunicazione, l'assistenza tecnica e altre attività preparatorie, amministrative, di monitoraggio, di controllo o di valutazione necessarie per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 3, inclusi i costi necessari per mantenere la prontezza operativa.

6. Le categorie di azioni e misure di cui al presente articolo non sono esaustive e non pregiudicano le norme di ammissibilità, le modalità di attuazione, il quadro della performance e le modalità di programmazione di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza e al regolamento (UE) xxxx/xxx (regolamento sulla performance).

Or. en

Emendamento 257
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Monitoraggio e valutazione
	1. Il sostegno dell'Unione è attuato in

conformità del pertinente acquis dell'Unione e nel pieno rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti.

2. La Commissione monitora e valuta le azioni sostenute a norma del presente regolamento per verificarne la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al pertinente acquis dell'Unione e agli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti. A tal fine, la Commissione si avvale delle competenze dei pertinenti organi e organismi dell'Unione e tiene conto delle relazioni delle pertinenti organizzazioni internazionali e organizzazioni della società civile.

3. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché le competenze e le conoscenze tecniche dei pertinenti organi e organismi dell'Unione e delle pertinenti organizzazioni internazionali e organizzazioni della società civile siano prese in considerazione nell'elaborazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri in materia di migrazione e asilo.

Or. en

Emendamento 258
Loucas Fourlas, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Fredis Beleris, Tomáš Zdechovský, Loránt Vincze, Henrik Dahl, Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 ter
	Sostegno dell'Unione per attività in paesi terzi e in relazione a tali paesi

	Il sostegno dell'Unione può essere fornito per azioni in paesi terzi e in relazione a tali paesi, a condizione che le stesse contribuiscano agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, integrando le azioni nei paesi terzi sostenute dal regolamento (UE) [Fondo Europa globale]. Tali attività servono gli interessi delle politiche interne dell'Unione e sono coerenti con le attività intraprese nell'ambito dell'Unione.

Or. en

Emendamento 259
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 3 per il periodo dal 2028 al 2034 ammonta a ***11 975 428 500*** EUR a prezzi correnti. È attuata nel rispetto delle norme orizzontali per i piani di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza.	1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 3 per il periodo dal 2028 al 2034 ammonta a ***13 310 000 000*** EUR a prezzi correnti. È attuata nel rispetto delle norme orizzontali per i piani di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza.

Or. en

Emendamento 260
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 3 per il periodo dal 2028 al 2034 ammonta a ***11 975 428 500*** EUR a prezzi correnti. È attuata nel rispetto delle norme orizzontali per i piani di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza.	1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 3 per il periodo dal 2028 al 2034 ammonta a ***13 310 000 000*** EUR a prezzi correnti. È attuata nel rispetto delle norme orizzontali per i piani di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza.

Or. en

Emendamento 261
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 3 per il periodo dal 2028 al 2034 ammonta a ***11 975 428 500*** EUR a prezzi correnti. È attuata nel rispetto delle norme orizzontali per i piani di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza.	1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 3 per il periodo dal 2028 al 2034 ammonta a ***15 000 000 000*** EUR a prezzi correnti. È attuata nel rispetto delle norme orizzontali per i piani di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza.

Or. en

Motivazione

Nell'ambito del QFP 2028-2034, i finanziamenti per la difesa e la sicurezza sono destinati a quintuplicarsi (130,7 miliardi di EUR) e quelli per l'azione esterna ad aumentare del 75 % (200 miliardi di EUR); i finanziamenti per la coesione subiscono invece una contrazione. Dati i crescenti costi di attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo e la riduzione delle risorse del FSE+ per l'integrazione, è d'obbligo aumentare la dotazione per l'AMI.

Nell'ambito del bilancio GAI, i finanziamenti per la gestione delle frontiere sono destinati a raddoppiare o triplicare, mentre i finanziamenti per l'asilo, la migrazione e l'integrazione crescono di meno del 10 %. Questo squilibrio tra la dimensione del contrasto e quella della protezione deve essere corretto.

Emendamento 262
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 3 per il periodo dal 2028 al 2034 ammonta a ***11 975 428 500*** EUR a prezzi correnti. È attuata nel rispetto delle norme orizzontali per i piani di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza.	1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 3 per il periodo dal 2028 al 2034 ammonta a ***7 975 428 500*** EUR a prezzi correnti. È attuata nel rispetto delle norme orizzontali per i piani di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza.

Or. fi

Emendamento 263
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire l'importo per Stato membro ***applicando*** la metodologia di assegnazione di cui all'allegato I, sezione B, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la	2. La Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire l'importo per Stato membro ***tenendo conto del fatto che si tratti o meno di uno Stato membro in prima linea e che debba o meno far fronte a un onere sproporzionato rispetto alla sua popolazione o alla popolazione della regione in cui è localizzato il problema, mentre la seconda fase comporta***

sicurezza.	***l'applicazione della*** metodologia di assegnazione di cui all'allegato I, sezione B, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza.

Or. el

Emendamento 264
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire l'importo per Stato membro applicando la metodologia di assegnazione di cui all'allegato I, sezione B, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza.	2. La Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire l'importo per Stato membro applicando la metodologia di assegnazione di cui all'allegato I, sezione B, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza***, tenendo conto di indicatori oggettivi relativi alla pressione migratoria effettiva, all'onere gravante sul sistema di asilo, alla politica di rimpatrio e alle circostanze specifiche degli Stati membri***.

Or. sk

Emendamento 265
Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Nikola Minchev, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. Inoltre, gli stanziamenti di bilancio per gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, attuati tramite lo strumento dell'UE di cui al titolo IV del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, sono stabiliti nel quadro della procedura annuale di bilancio di cui all'articolo 314 TFUE.	3. Inoltre, gli stanziamenti di bilancio per gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, attuati tramite lo strumento dell'UE di cui al titolo IV del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, sono stabiliti nel quadro della procedura annuale di bilancio di cui all'articolo 314 TFUE. ***Si garantisce che lo strumento contribuisca al raggiungimento degli obiettivi strategici nel settore degli affari interni secondo il criterio di ripartizione di cui all'allegato I del regolamento che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034.***

Or. en

Emendamento 266
Loucas Fourlas, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Fredis Beleris, Tomáš Zdechovský, Loránt Vincze, Henrik Dahl, Emil Radev

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Nell'eseguire gli stanziamenti di bilancio di cui al paragrafo 3 attraverso lo strumento dell'UE, la Commissione tiene conto delle esigenze urgenti e delle sfide prioritarie relative agli obiettivi di cui all'articolo 3, individuate sulla base dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio a livello dell'Unione, comprese le valutazioni Schengen, la valutazione delle vulnerabilità di Frontex e le pertinenti analisi degli organi e degli organismi competenti dell'Unione nell'ambito dei rispettivi mandati, nel definire le priorità per il sostegno

dell'Unione nell'ambito dello strumento dell'UE.

Or. en

Emendamento 267
Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Nikola Minchev, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione garantisce che la distribuzione delle risorse tra gli obiettivi indicati all'articolo 3, paragrafo 1, sia equa e trasparente. La Commissione riferisce in merito all'utilizzo dei fondi a titolo dello strumento dell'UE e alla loro distribuzione tra le componenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, anche in merito al sostegno fornito ad azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi nell'ambito delle azioni dell'Unione.

Or. en

Emendamento 268
Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Nikola Minchev, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è monitorato da ciascuno Stato membro tramite il rispettivo comitato di monitoraggio di cui all'articolo 54 del regolamento che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca

e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034.

Or. en

Emendamento 269
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per le misure connesse agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, qualora la Commissione concluda che tali misure sono conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, e proponga una decisione di esecuzione del Consiglio che approva il piano di partenariato nazionale e regionale dello Stato membro interessato secondo la procedura di cui all'articolo 23 del medesimo regolamento, la Commissione presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio sull'approvazione di tali misure.	4. Per le misure connesse agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, qualora la Commissione concluda che tali misure sono conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, e proponga una decisione di esecuzione del Consiglio che approva il piano di partenariato nazionale e regionale dello Stato membro interessato secondo la procedura di cui all'articolo 23 del medesimo regolamento, la Commissione presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio sull'approvazione di tali misure***, tenendo conto della loro coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 3 e con le esigenze individuate dello Stato membro interessato***.

Or. sk

Emendamento 270
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per le misure connesse agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, qualora la Commissione concluda che tali misure sono conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, e ***proponga una decisione di esecuzione del Consiglio*** che approva il piano di partenariato nazionale e regionale dello Stato membro interessato secondo la procedura di cui all'articolo 23 del medesimo regolamento, la Commissione ***presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio*** sull'approvazione di tali misure.	4. Per le misure connesse agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, qualora la Commissione concluda che tali misure sono conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, e ***adotti un atto delegato*** che approva il piano di partenariato nazionale e regionale dello Stato membro interessato secondo la procedura di cui all'articolo 23 del medesimo regolamento, la Commissione ***adotta un atto delegato*** sull'approvazione di tali misure.

Or. en

Emendamento 271
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Nel valutare le misure a norma del presente regolamento, la Commissione considera prioritarie le azioni che contribuiscono in modo dimostrabile a ridurre l'immigrazione illegale e ad aumentare l'efficacia dei rimpatri.

Or. en

Emendamento 272
Geadis Geadi

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Il sostegno dell'Unione non finanzia misure che, direttamente o indirettamente, agevolano l'immigrazione illegale o compromettono l'efficace attuazione delle decisioni di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 273
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Nella proposta di decisione di esecuzione del Consiglio sulle*** misure connesse agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento***, la Commissione*** indica gli elementi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 3.	5. ***L'atto delegato recante approvazione delle*** misure connesse agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento indica gli elementi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Or. en

Emendamento 274
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Il Consiglio*** adotta ***la decisione di esecuzione di cui al paragrafo 4***, di norma,	6. ***La Commissione*** adotta ***l'atto delegato***, di norma, unitamente ***all'atto***

entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione e unitamente ***alle decisioni di esecuzione*** di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza.

delegato di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza.

Or. en

Emendamento 275
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Si applica l'articolo 24 del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, in merito alla modifica dei piani, a condizione che la proposta della Commissione e ***la decisione di esecuzione del Consiglio*** che approvano le modifiche degli elementi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, riguardino solo gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.	7. Si applica l'articolo 24 del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, in merito alla modifica dei piani, a condizione che la proposta della Commissione e ***l'atto delegato*** che approvano le modifiche degli elementi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, riguardino solo gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 276
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis

Ambito di applicazione del sostegno e obiettivi minimi di spesa

1. Il sostegno di cui al presente regolamento è accordato alle azioni elencate nell'allegato che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3.

2. Nel quadro dei piani di partenariato nazionale e regionale, per le misure o le azioni relative agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, gli Stati membri assegnano almeno il 30 % del finanziamento nazionale all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e almeno il 30 % agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), considerati congiuntamente.

3. Il sostegno di cui al presente regolamento è accordato principalmente alle misure o azioni attuate all'interno dell'Unione. Per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, relativi alla migrazione legale, al reinsediamento, al rafforzamento della capacità di protezione e alla reintegrazione nei paesi terzi, il sostegno può essere fornito, entro limiti definiti e fatte salve le garanzie di cui al paragrafo 4 del presente articolo, per misure o azioni in paesi terzi.

4. Le misure o le azioni attuate in paesi terzi possono essere sostenute a norma del presente regolamento solo se conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti. Tali misure o azioni sono soggette a:

a) garanzie applicabili e meccanismi di monitoraggio regolari e indipendenti, incentrati in particolare sui diritti fondamentali;

b) obblighi di trasparenza e comunicazione sufficienti a garantire la tracciabilità dei finanziamenti dell'Unione

e la responsabilità effettiva; nonché

c) disposizioni che consentano la sospensione o la cessazione immediata del sostegno dell'Unione qualora siano individuate violazioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti, compresi i principi di non respingimento e dello Stato di diritto.

5. Nel quadro della procedura annuale di bilancio, almeno il 30 % dei finanziamenti da assegnare a titolo dello strumento dell'UE agli obiettivi di cui all'articolo 3 è destinato all'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera a), di tale articolo.

6. Nel quadro della procedura annuale di bilancio, almeno il 30 % dei finanziamenti da assegnare a titolo dello strumento dell'UE agli obiettivi di cui all'articolo 3 è destinato agli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), di tale articolo.

7. Per quanto riguarda gli strumenti del settore degli affari interni, lo strumento dell'UE sostiene, in particolare, misure o azioni volte a conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), attuate da autorità nazionali, regionali e locali o da organizzazioni della società civile. A tale riguardo, nel quadro della procedura annuale di bilancio, almeno il 5 % della dotazione dello strumento dell'UE dedicata agli strumenti del settore degli affari interni è destinato all'attuazione di misure di integrazione da parte di autorità locali e regionali.

Or. en

Emendamento 277
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Ambito di applicazione del sostegno e obiettivi minimi di spesa
	1. È fornito un sostegno alle azioni elencate nell'allegato che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3.
	2. Nel quadro della procedura annuale di bilancio, almeno il 30 % dei finanziamenti da assegnare a titolo dello strumento dell'UE è destinato allo sviluppo del sistema europeo comune di asilo, come stabilito nell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
	3. Nel quadro della procedura annuale di bilancio, almeno il 30 % dei finanziamenti da assegnare a titolo dello strumento dell'UE è destinato alla creazione di percorsi legali e alla promozione dell'integrazione a lungo termine dei migranti, come stabilito nell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).
	4. Per quanto riguarda gli strumenti del settore degli affari interni, lo strumento dell'UE sostiene, in particolare, misure o azioni volte a conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), attuate da autorità nazionali, regionali e locali o da organizzazioni della società civile. A tale riguardo, nel quadro della procedura annuale di bilancio, almeno il 10 % della dotazione dello strumento dell'UE dedicata agli strumenti del settore degli affari interni è destinato all'attuazione di misure di integrazione da parte di autorità locali e regionali e almeno un ulteriore 10 % è destinato ad azioni attuate da organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni guidate da rifugiati e quelle guidate da migranti.
	5. Nel quadro dei piani di partenariato

nazionale e regionale, per le misure o le azioni relative agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, gli Stati membri assegnano almeno il 30 % del finanziamento nazionale all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e almeno il 30 % all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

Or. en

Emendamento 278
Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers, Susanna Ceccardi

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Sostegno alla società civile e alle organizzazioni non governative
	1. Quando le azioni che contribuiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3 sono attuate da organizzazioni non governative, gli Stati membri provvedono affinché almeno il 95 % del sostegno dell'Unione destinato a tali azioni sia utilizzato per l'attuazione diretta dell'azione e non per le spese amministrative dell'organizzazione, compresi gli stipendi.
	2. Affinché siano ammissibili al sostegno dell'Unione, le organizzazioni non governative non devono contribuire ai flussi di immigrazione illegale né agevolarli e devono impegnarsi contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.
	3. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni sugli importi assegnati a organizzazioni non governative siano pienamente trasparenti e siano pubblicate senza indebito ritardo sul pertinente sito web dell'autorità nazionale incaricata

dell'attuazione e sul sito web della Commissione. Tali informazioni comprendono almeno l'importo del sostegno dell'Unione concesso per ciascuna azione, corredato di un'adeguata motivazione.

Or. en

Emendamento 279
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 ter
	Tassi di cofinanziamento
	1. Per le azioni finanziate nel quadro del presente regolamento, il contributo normale a carico del bilancio dell'Unione è pari all'80 % del totale delle spese ammissibili.
	2. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per i progetti attuati nell'ambito delle azioni specifiche elencate nell'allegato, punto 3, che perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c).
	3. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione è pari ad almeno il 90 % per le misure di integrazione attuate da autorità locali e regionali e organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni di rifugiati e quelle guidate da migranti, e per le misure destinate alle persone vulnerabili, ai minori e ai richiedenti protezione internazionale con esigenze di accoglienza o procedurali particolari.
	4. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili

per le azioni finanziate nell'ambito dello strumento dell'UE volte a conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), attuate da autorità nazionali, regionali e locali o da organizzazioni della società civile.

Or. en

Emendamento 280
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 ter
	Principio di partenariato
	Ai fini del sostegno dell'Unione a titolo del presente strumento, conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) [...], i partenariati includono le autorità regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche o le associazioni che rappresentano tali autorità, le organizzazioni della società civile, quali le organizzazioni di rifugiati e quelle guidate da migranti, nonché le istituzioni nazionali per i diritti umani e gli organismi per la parità e, se del caso, le organizzazioni internazionali e le parti economiche e sociali, come i sindacati.
	Nel presentare il proprio piano di partenariato nazionale e regionale gli Stati membri precisano la composizione dei rispettivi partenariati e descrivono gli accordi di partenariato. Tali dettagli sono resi pubblici su richiesta. Gli Stati membri garantiscono il coinvolgimento continuo e la partecipazione significativa di tali partner in tutte le fasi dell'elaborazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione del piano.

Or. en

Emendamento 281
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 quater
	Principio di partenariato
	1. Ai fini del sostegno dell'Unione a titolo del presente strumento, conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, i partenariati includono le autorità regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche o le associazioni che rappresentano tali autorità, le organizzazioni della società civile e le organizzazioni non governative, quali le organizzazioni di rifugiati e quelle guidate da migranti, nonché le istituzioni nazionali per i diritti umani e gli organismi per la parità, le organizzazioni internazionali pertinenti e le parti economiche e sociali.
	2. Nel presentare il proprio piano di partenariato nazionale e regionale conformemente all'articolo 21 di tale regolamento, ai fini del presente strumento gli Stati membri precisano la composizione dei rispettivi partenariati e descrivono gli accordi di partenariato. Tali dettagli sono resi pubblici.

Or. en

Emendamento 282

Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 quater
	Tassi di cofinanziamento
	1. Per le azioni finanziate nel quadro del presente regolamento, il contributo normale a carico del bilancio dell'Unione è pari all'80 % del totale delle spese ammissibili.
	2. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per le azioni elencate nell'allegato, punto 3, che perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).
	3. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per le azioni attuate da organizzazioni della società civile o da autorità locali, in conformità dell'articolo 4 bis, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 283
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 quinquies
	Parità di genere e non discriminazione
	1. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché l'integrazione della prospettiva di genere e l'integrazione di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della

	preparazione, dell'attuazione, del monitoraggio, della rendicontazione e della valutazione dei progetti, dei programmi, delle azioni o delle misure sostenuti a norma del presente regolamento.
	2. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi forma di discriminazione vietata dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") nelle fasi di preparazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione e valutazione dei progetti, dei programmi, delle azioni o delle misure sostenuti a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 284
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. sk

Motivazione

L'articolo introduce un sistema specifico di incentivi finanziari legati al reinsediamento e all'ammissione umanitaria di persone provenienti da paesi terzi. Tale meccanismo va oltre il sostegno alla gestione della migrazione e dell'asilo e genera un incentivo finanziario a favore dell'ampliamento dei programmi di reinsediamento. La decisione in merito alla portata del reinsediamento e dell'ammissione umanitaria dovrebbe rimanere principalmente di competenza degli Stati membri e non dovrebbe essere sostenuta mediante incentivi finanziari specifici a carico del bilancio dell'Unione.

Emendamento 285
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. fi

Emendamento 286
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In aggiunta alla rispettiva dotazione a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, gli Stati membri ricevono un importo di 10 000 EUR per ogni persona ammessa tramite reinsediamento nell'ambito del quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria istituito dal regolamento (UE) 2024/1350.	1. In aggiunta alla rispettiva dotazione a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, gli Stati membri ricevono un importo di 10 000 EUR per ogni persona ammessa tramite reinsediamento ***nel paese di origine,*** nell'ambito del quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria istituito dal regolamento (UE) 2024/1350.

Or. el

Emendamento 287
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In aggiunta alla rispettiva dotazione di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, gli Stati membri ricevono un importo di 6 000 EUR per ogni persona ammessa tramite ammissione umanitaria nell'ambito del quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria istituito a norma	2. In aggiunta alla rispettiva dotazione di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, gli Stati membri ricevono un importo di 6 000 EUR per ogni persona ammessa tramite ammissione umanitaria nell'ambito del quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria istituito a norma

del regolamento (UE) 2024/1350 o ammessa nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento.	del regolamento (UE) 2024/1350 o ammessa nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento. ***Uno Stato membro non può ammettere un numero di persone superiore al 3% della sua popolazione. In caso di superamento di tale limite, tutte le domande rimanenti sono automaticamente respinte.***

Or. el

Emendamento 288
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) minori non accompagnati;	(b) minori non accompagnati ***previamente sottoposti a test del DNA obbligatorio se non in grado di esibire i documenti necessari a dimostrare la loro minore età. Se si rifiutano di sottoporsi al test, sono automaticamente considerati adulti***;

Or. en

Emendamento 289
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) minori non accompagnati;	(b) ***famiglie con minori e*** minori non accompagnati;

Or. en

Emendamento 290
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) persone sopravvissute a violenze o torture, anche inflitte per motivi di genere o di orientamento sessuale;

Or. en

Emendamento 291
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b ter) persone bisognose di protezione legale e/o fisica, anche per quanto riguarda la protezione dal respingimento;

Or. en

Emendamento 292
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b quater) persone con esigenze mediche, anche nel caso in cui le terapie salvavita non siano disponibili nel paese verso il quale sono state sfollate con la forza;

Or. en

Emendamento 293
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b quinquies) persone con disabilità;

Or. en

Emendamento 294
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se del caso, gli Stati membri possono essere ammissibili a ricevere i rispettivi importi anche per i familiari delle persone di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 se tali familiari sono ammessi per garantire l'unità familiare.	5. Se del caso, gli Stati membri possono essere ammissibili a ricevere i rispettivi importi anche per i familiari delle persone di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 se tali familiari sono ammessi per garantire l'unità familiare***, nelle circostanze in cui le donne e i bambini arrivino per primi negli Stati membri***.

Or. el

Emendamento 295
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Ai fini di audit e controllo, gli Stati membri conservano le informazioni	7. Ai fini di audit e controllo, gli Stati membri conservano le informazioni

necessarie per la corretta identificazione delle persone reinsediate o ammesse e per determinare con esattezza la data del loro reinsediamento o della loro ammissione.	necessarie per la corretta identificazione delle persone reinsediate o ammesse e per determinare con esattezza la data del loro reinsediamento o della loro ammissione***, e i loro dati sono registrati nel registro unico elettronico eu-LISA***.

Or. el

Emendamento 296
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 6	***soppresso***
Risorse per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale	
1. In aggiunta alla dotazione a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, uno Stato membro riceve un importo aggiuntivo pari a:	
(a) 10 000 EUR per richiedente protezione internazionale per il quale tale Stato membro diventa competente a seguito della ricollocazione a norma degli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) 2024/1351;	
(b) 10 000 EUR per beneficiario di protezione internazionale ricollocato in tale Stato membro a norma degli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) 2024/1351.	
2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono aumentati a 12 000 EUR rispettivamente per ciascun richiedente protezione internazionale o beneficiario di protezione internazionale che sia un minore non accompagnato ricollocato in tale Stato membro a norma degli articoli 67 e 68 del regolamento	

(UE) 2024/1351.

3. Lo Stato membro che copre il costo dei trasferimenti di cui al paragrafo 1 riceve un importo di 500 EUR per ciascun richiedente protezione internazionale o beneficiario di protezione internazionale trasferito in un altro Stato membro.

4. Lo Stato membro che copre il costo dei trasferimenti di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), b) o c), del regolamento (UE) 2024/1351, effettuati a norma dell'articolo 46 di tale regolamento, riceve un importo di 500 EUR per ciascun richiedente protezione internazionale trasferito in un altro Stato membro.

5. Gli importi di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo sono assegnati dallo strumento dell'UE al piano di partenariato nazionale e regionale dello Stato membro interessato conformemente all'articolo 31 del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, a condizione che la persona per la quale è assegnato l'importo sia stata effettivamente trasferita a tale Stato membro o, a seconda dei casi, sia stata registrata come richiedente nello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) 2024/1351.

6. Ai fini di audit e controllo, gli Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone trasferite e per determinare con esattezza la data del loro trasferimento.

7. Al fine di tenere conto degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di ricollocazione e di altri fattori che potrebbero ottimizzare l'utilizzo dell'incentivo finanziario offerto dagli importi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati

per adattare tali importi, se giudicato opportuno e nei limiti delle risorse disponibili.

Or. sk

Motivazione

L'articolo introduce un sistema di incentivi finanziari legati alla ricollocazione, tra gli Stati membri, di richiedenti protezione internazionale e beneficiari di protezione internazionale. Tale meccanismo dà vita a un sostegno finanziario per la ricollocazione delle persone all'interno dell'Unione, anziché affrontare le cause profonde della pressione migratoria, rafforzare la protezione delle frontiere esterne e aumentare l'efficacia della politica di rimpatrio. Le decisioni in merito all'ammissione di persone nel territorio di uno Stato membro dovrebbero rimanere principalmente di competenza degli Stati membri.

Emendamento 297
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. pl

Emendamento 298
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Risorse per ***il trasferimento*** di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale	Risorse per ***la deportazione*** di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale

Or. el

Emendamento 299

Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In aggiunta alla dotazione a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, uno Stato membro riceve un importo aggiuntivo pari a:	***soppresso***
(a) 10 000 EUR per richiedente protezione internazionale per il quale tale Stato membro diventa competente a seguito della ricollocazione a norma degli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) 2024/1351;	
(b) 10 000 EUR per beneficiario di protezione internazionale ricollocato in tale Stato membro a norma degli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) 2024/1351.	

Or. pl

Emendamento 300
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) 10 000 EUR per richiedente protezione internazionale per il quale tale Stato membro diventa competente a seguito della ricollocazione a norma degli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) 2024/1351;	***soppresso***

Or. pl

Emendamento 301

Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***10 000*** EUR per richiedente protezione internazionale per il quale tale Stato membro diventa competente a seguito della ricollocazione a norma degli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) 2024/1351;	(a) ***500*** EUR per richiedente protezione internazionale per il quale tale Stato membro diventa competente a seguito della ricollocazione a norma degli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) 2024/1351;

Or. fi

Emendamento 302
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) 10 000 EUR per beneficiario di protezione internazionale ricollocato in tale Stato membro a norma degli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) 2024/1351.	***soppresso***

Or. pl

Emendamento 303
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***10 000*** EUR per beneficiario di protezione internazionale ricollocato in tale Stato membro a norma degli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) 2024/1351.	(b) ***500*** EUR per beneficiario di protezione internazionale ricollocato in tale Stato membro a norma degli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) 2024/1351.

Or. fi

Emendamento 304
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono aumentati a 12 000 EUR rispettivamente per ciascun richiedente protezione internazionale o beneficiario di protezione internazionale che sia un minore non accompagnato ricollocato in tale Stato membro a norma degli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) 2024/1351.	***soppresso***

Or. pl

Emendamento 305
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono aumentati a 12 000 EUR rispettivamente per ciascun richiedente protezione internazionale o beneficiario di protezione internazionale che sia un minore non accompagnato ricollocato in tale Stato membro a norma degli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) 2024/1351.	2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono aumentati a 12 000 EUR rispettivamente per ciascun richiedente protezione internazionale o beneficiario di protezione internazionale che sia un minore non accompagnato ricollocato in tale Stato membro a norma degli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) 2024/1351***, fermo restando che il test del DNA obbligatorio deve essere eseguito in primo luogo se la persona interessata non presenta i documenti necessari che provino che è un minore. Se tali persone rifiutano di sottoporsi al test, sono automaticamente trattate come adulti.***

Or. el

Emendamento 306
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Lo Stato membro che copre il costo dei trasferimenti di cui al paragrafo 1 riceve un importo di 500 EUR per ciascun richiedente protezione internazionale o beneficiario di protezione internazionale trasferito in un altro Stato membro.	***soppresso***

Or. pl

Emendamento 307
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Lo Stato membro che copre il costo dei trasferimenti di cui al paragrafo 1 riceve un importo di 500 EUR per ciascun richiedente protezione internazionale o beneficiario di protezione internazionale trasferito in un altro Stato membro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 308
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Lo Stato membro che copre il costo dei trasferimenti di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), b) o c), del regolamento (UE) 2024/1351, effettuati a norma dell'articolo 46 di tale regolamento, riceve un importo di 500 EUR per ciascun richiedente protezione internazionale trasferito in un altro Stato membro.	***soppresso***

Or. pl

Emendamento 309
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Lo Stato membro che copre il costo dei trasferimenti di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), b) o c), del regolamento (UE) 2024/1351, effettuati a norma dell'articolo 46 di tale regolamento, riceve un importo di 500 EUR per ciascun richiedente protezione internazionale trasferito in un altro Stato membro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 310
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli importi di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo sono assegnati dallo strumento dell'UE al piano di	***soppresso***

partenariato nazionale e regionale dello Stato membro interessato conformemente all'articolo 31 del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, a condizione che la persona per la quale è assegnato l'importo sia stata effettivamente trasferita a tale Stato membro o, a seconda dei casi, sia stata registrata come richiedente nello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) 2024/1351.

Or. pl

Emendamento 311
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Ai fini di audit e controllo, gli Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone ***trasferite e per determinare con esattezza la data del loro trasferimento***.	6. Ai fini di audit e controllo, gli Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone ***e tali dati sono registrati nel registro elettronico comune eu-LISA in modo che gli Stati membri possano avere un elenco di dati comune***.

Or. el

Emendamento 312
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Al fine di tenere conto degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi	***soppresso***

in materia di ricollocazione e di altri fattori che potrebbero ottimizzare l'utilizzo dell'incentivo finanziario offerto dagli importi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per adattare tali importi, se giudicato opportuno e nei limiti delle risorse disponibili.

Or. pl

Emendamento 313
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Al fine di tenere conto degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di ***ricollocazione*** e di altri fattori che potrebbero ottimizzare l'utilizzo dell'incentivo finanziario offerto dagli importi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per adattare tali importi, se giudicato opportuno e nei limiti delle risorse disponibili.	7. Al fine di tenere conto degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di ***deportazione*** e di altri fattori che potrebbero ottimizzare l'utilizzo dell'incentivo finanziario offerto dagli importi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per adattare tali importi, se giudicato opportuno e nei limiti delle risorse disponibili.

Or. el

Emendamento 314
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 7	***soppresso***
Paesi terzi associati al sostegno	

dell'Unione

1. Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento è aperto ai paesi terzi che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo, alle condizioni stabilite in un accordo specifico relativo alla partecipazione del paese terzo in questione al sostegno dell'Unione.

2. Affinché sia ammissibile a essere associato al sostegno dell'Unione secondo quanto previsto al paragrafo 1, il paese terzo deve aver concluso un accordo con l'Unione sui criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale registrata in uno Stato membro o in tale paese terzo.

3.

Come minimo, l'accordo specifico di cui al paragrafo 1:

a) consente la cooperazione con gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione in materia di asilo, migrazione e rimpatrio, nello spirito dei principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità;

b) si fonda, per tutta la durata del sostegno dell'Unione, sui principi di non respingimento, di democrazia e dello Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani;

c) garantisce un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa al sostegno dell'Unione;

d) stabilisce le condizioni per la partecipazione al sostegno dell'Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari al sostegno dell'Unione, e i suoi costi amministrativi;

e) non conferisce al paese terzo alcun potere decisionale riguardo al sostegno dell'Unione;

f) garantisce all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e

di tutelare i propri interessi finanziari;

g) stabilisce che il paese terzo conceda i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza.

I contributi di cui al primo comma, lettera d), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento dovrebbe essere riservato agli Stati membri che attuano la politica comune in materia di asilo e migrazione. L'estensione di questo strumento di finanziamento interno ai paesi terzi, anche a determinate condizioni, confonde i confini tra il presente regolamento e gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione e rischia di legittimare l'esternalizzazione delle responsabilità dell'UE e degli Stati membri in materia di asilo e migrazione.

Emendamento 315
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 7	***soppresso***
Paesi terzi associati al sostegno dell'Unione	
1. Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento è aperto ai paesi terzi che soddisfano i criteri di cui al	

paragrafo 2 del presente articolo, alle condizioni stabilite in un accordo specifico relativo alla partecipazione del paese terzo in questione al sostegno dell'Unione.

2. Affinché sia ammissibile a essere associato al sostegno dell'Unione secondo quanto previsto al paragrafo 1, il paese terzo deve aver concluso un accordo con l'Unione sui criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale registrata in uno Stato membro o in tale paese terzo.

3.

Come minimo, l'accordo specifico di cui al paragrafo 1:

a) consente la cooperazione con gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione in materia di asilo, migrazione e rimpatrio, nello spirito dei principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità;

b) si fonda, per tutta la durata del sostegno dell'Unione, sui principi di non respingimento, di democrazia e dello Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani;

c) garantisce un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa al sostegno dell'Unione;

d) stabilisce le condizioni per la partecipazione al sostegno dell'Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari al sostegno dell'Unione, e i suoi costi amministrativi;

e) non conferisce al paese terzo alcun potere decisionale riguardo al sostegno dell'Unione;

f) garantisce all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari;

g) stabilisce che il paese terzo conceda i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile,

l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza.

I contributi di cui al primo comma, lettera d), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Motivazione

L'articolo riprende l'articolo 7 dell'attuale regolamento AMIF (2021-2027). Tuttavia, nessun paese, nel corso dell'attuale periodo di programmazione, si è avvalso della disposizione per associarsi all'AMIF.

Emendamento 316
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento è aperto ai paesi terzi che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo, alle condizioni stabilite in un accordo specifico relativo alla partecipazione del paese terzo in questione al sostegno dell'Unione.	1. Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento è aperto ai paesi terzi che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo ***e all'unico scopo di conseguire gli obiettivi del presente regolamento***, alle condizioni stabilite in un accordo specifico relativo alla partecipazione del paese terzo in questione al sostegno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 317
Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers, Susanna Ceccardi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Affinché sia ammissibile a essere associato al sostegno dell'Unione secondo quanto previsto al paragrafo 1, il paese terzo deve aver concluso un accordo con l'Unione ***sui criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale registrata in uno Stato membro o in tale paese terzo.***	2. Affinché sia ammissibile a essere associato al sostegno dell'Unione secondo quanto previsto al paragrafo 1, il paese terzo deve aver concluso un accordo ***o un'intesa*** con l'Unione ***o con uno o più Stati membri che disciplini:***

Or. en

Emendamento 318
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Affinché sia ammissibile a essere associato al sostegno dell'Unione secondo quanto previsto al paragrafo 1, il paese terzo deve aver concluso un accordo con l'Unione sui criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale registrata in uno Stato membro o in tale paese terzo.	2. Affinché sia ammissibile a essere associato al sostegno dell'Unione secondo quanto previsto al paragrafo 1, il paese terzo deve aver concluso un accordo con l'Unione sui criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale registrata in uno Stato membro o in tale paese terzo***, con impegni in materia di riammissione e di cooperazione alla prevenzione della migrazione non autorizzata***.

Or. sk

Motivazione

La partecipazione dei paesi terzi al sostegno dell'Unione dovrebbe essere accompagnata da un'adeguata cooperazione nella gestione della migrazione, in particolare nei settori della

riammissione e della prevenzione della migrazione irregolare. Tali impegni rafforzano l'efficacia della politica comune in materia di immigrazione.

Emendamento 319
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Affinché sia ammissibile a essere associato al sostegno dell'Unione secondo quanto previsto al paragrafo 1, il paese terzo deve aver concluso un accordo con l'Unione sui criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale registrata in uno Stato membro o in tale paese terzo.	2. Affinché sia ammissibile a essere associato al sostegno dell'Unione secondo quanto previsto al paragrafo 1, il paese terzo deve aver concluso un accordo con l'Unione sui criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale registrata in uno Stato membro o in tale paese terzo***, e si impegna ad accogliere i propri cittadini che soggiornano illegalmente sul territorio dell'Unione***.

Or. fi

Emendamento 320
Malik Azmani, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Affinché sia ammissibile a essere associato al sostegno dell'Unione secondo quanto previsto al paragrafo 1, il paese terzo deve aver concluso un accordo con l'Unione sui criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale registrata in uno Stato membro o in tale paese terzo.	2. Affinché sia ammissibile a essere associato al sostegno dell'Unione secondo quanto previsto al paragrafo 1, il paese terzo deve aver concluso un accordo con l'Unione sui criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale registrata in uno Stato membro o in tale paese terzo. ***Il sostegno dovrebbe essere subordinato al livello di cooperazione del paese terzo.***

Or. en

Emendamento 321
Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers, Susanna Ceccardi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale registrata in uno Stato membro o in tale paese terzo; e/o

Or. en

Emendamento 322
Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers, Susanna Ceccardi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) l'istituzione e la gestione di centri di rimpatrio o altre strutture correlate per le persone oggetto di una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro, comprese le condizioni per il trasferimento, il soggiorno e il successivo rimpatrio.

Or. en

Emendamento 323
Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers, Susanna Ceccardi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

Come minimo, ***l'***accordo specifico di cui al paragrafo ***1***:	Come minimo, ***qualsiasi intesa o*** accordo specifico di cui al paragrafo ***2***:

Or. en

Emendamento 324
Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers, Susanna Ceccardi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) consente la cooperazione con gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione in materia di asilo, migrazione e rimpatrio, nello spirito dei principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 325
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) consente la cooperazione con gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione in materia di asilo, migrazione e rimpatrio***, nello spirito dei principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità***;	a) consente la cooperazione con gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione in materia di asilo, migrazione e rimpatrio;

Or. sk

Emendamento 326
Geadis Geadi

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) consente ***la*** cooperazione con gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione in materia di asilo, migrazione e rimpatrio, nello spirito dei principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità;	a) consente ***una*** cooperazione ***efficace*** con gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione in materia di asilo, migrazione***, gestione delle frontiere*** e rimpatrio, nello spirito dei principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità;

Or. en

Emendamento 327
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) consente la cooperazione con gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione in materia di asilo, migrazione e ***rimpatrio***, nello spirito dei principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità;	a) consente la cooperazione con gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione in materia di asilo, migrazione e ***integrazione***, nello spirito dei principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità;

Or. en

Motivazione

Per rispecchiare il titolo del regolamento. Inoltre, i rimpatri rientrano già nel pilastro relativo alla migrazione.

Emendamento 328
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) prevede, da parte del paese terzo interessato, impegni chiari e misurabili in

materia di prevenzione delle partenze irregolari, lotta al traffico di migranti, accettazione della riammissione dei propri cittadini e, se del caso, cooperazione in materia di riammissione di cittadini di paesi terzi transitati nel suo territorio;

Or. en

Emendamento 329
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) si fonda, per tutta la durata del sostegno dell'Unione, sui principi di non respingimento, di democrazia e dello Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani;	b) si fonda, per tutta la durata del sostegno dell'Unione, sui principi di non respingimento, di democrazia e dello Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani***, dei diritti fondamentali e del diritto internazionale***;

Or. en

Emendamento 330
Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers, Susanna Ceccardi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) si fonda, per tutta la durata del sostegno dell'Unione, sui principi di non respingimento***, di democrazia e dello Stato di diritto*** e ***sul*** rispetto dei diritti umani;	b) si fonda, per tutta la durata del sostegno dell'Unione, sui principi di non respingimento e rispetto dei diritti umani;

Or. en

Emendamento 331

Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers, Susanna Ceccardi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) garantisce un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa al sostegno dell'Unione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 332
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) garantisce un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa al sostegno dell'Unione;	c) garantisce un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa al sostegno dell'Unione***, tenendo conto al contempo dei costi e degli obblighi derivanti dalla sua partecipazione al sostegno dell'Unione***;

Or. sk

Emendamento 333
Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) stabilisce le condizioni per la partecipazione al sostegno dell'Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari al sostegno dell'Unione, e i suoi costi amministrativi;	d) stabilisce le condizioni per la partecipazione al sostegno dell'Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari al sostegno dell'Unione, e i suoi costi amministrativi***, nonché i criteri che consentono la sospensione totale o parziale del sostegno dell'Unione in caso***

di mancata cooperazione del paese terzo nell'applicazione dell'accordo;

Or. fr

Emendamento 334
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) prevede che le sanzioni includano: 1) 10 000 euro a persona al mese; 2) la sospensione delle relazioni commerciali con l'UE; 3) l'aumento dei dazi doganali; 4) ulteriori restrizioni alle domande di visto e divieti di viaggio; 5) la sospensione o l'esclusione dalla partecipazione a programmi di cooperazione con l'UE; 6) l'accesso limitato agli strumenti di finanziamento europei; 7) la riduzione o la sospensione dei finanziamenti allo sviluppo e una serie di altre misure che saranno valutate dalla Commissione e dal Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 335
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g bis) prevede che il paese terzo si impegni ad accogliere i propri cittadini che risiedono illegalmente nel territorio dell'Unione.

Or. fi

Emendamento 336
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualora un paese terzo si rifiuti di riprendere in carico propri cittadini che non soddisfano i criteri previsti per lo status di asilo, o qualora un paese terzo considerato sicuro secondo l'elenco dell'Unione europea si rifiuti di accogliere richiedenti asilo giunti negli Stati membri, a tale paese terzo o paese terzo sicuro si applicano sanzioni severe, la cui intensità è incrementata con cadenza bimestrale qualora il rifiuto di conformarsi persista.

Or. en

Emendamento 337
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le sanzioni includono: ***1. 10 000 EUR a persona al mese*** ***2. sospensione delle relazioni commerciali con l'UE*** ***3. dazi doganali più elevati*** ***4. condizioni più rigorose per il rilascio dei visti e divieti di viaggio*** ***5. sospensione e/o esclusione dalla partecipazione ai programmi di cooperazione dell'UE*** ***6. restrizione dell'accesso agli strumenti di finanziamento dell'UE*** ***7. riduzione o sospensione dei finanziamenti allo sviluppo*** ***e una serie di altre misure che saranno***

	prese in considerazione dalla Commissione e dal Parlamento europeo.

Or. el

Emendamento 338
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento non è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, per l'istituzione, la gestione, la manutenzione, la costruzione o il finanziamento di strutture nel territorio di un paese terzo associato utilizzate per il soggiorno, lo svolgimento di procedure o il trattenimento di cittadini di paesi terzi ai fini del rimpatrio. L'accordo specifico di cui al paragrafo 1 contiene una clausola esplicita in tal senso che costituisce una condizione di validità dell'accordo.

Or. en

Emendamento 339
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 9	***soppresso***
Contributi finanziari per la riserva annuale di solidarietà	
La Commissione calcola e mette a disposizione di ciascuno Stato membro beneficiario la rispettiva quota dei	

contributi finanziari trasferiti dagli Stati membri contributori a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351 ai fini dell'attuazione delle azioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento.

Or. sk

Motivazione

L'articolo istituisce un meccanismo di distribuzione dei contributi finanziari nell'ambito della riserva annuale di solidarietà istituita dal regolamento (UE) 2024/1351. Nel settore della migrazione e dell'asilo, i finanziamenti dovrebbero fondarsi principalmente sulle esigenze oggettive degli Stati membri e su criteri trasparenti di assegnazione nell'ambito dei programmi dell'Unione. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente regolamento non è necessario istituire un meccanismo specifico di trasferimenti finanziari tra gli Stati membri.

Emendamento 340
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione calcola e mette a disposizione di ciascuno Stato membro beneficiario la rispettiva quota dei contributi finanziari trasferiti dagli Stati membri contributori a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351 ai fini dell'attuazione delle azioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento.	***soppresso***

Or. pl

Emendamento 341
Estrella Galán

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione calcola e mette a disposizione di ciascuno Stato membro beneficiario la rispettiva quota dei contributi finanziari trasferiti dagli Stati membri contributori a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351 ai fini dell'attuazione delle azioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento.	La Commissione calcola e mette a disposizione di ciascuno Stato membro beneficiario la rispettiva quota dei contributi finanziari trasferiti dagli Stati membri contributori a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351 ai fini dell'attuazione delle azioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento. ***La Commissione pubblica annualmente l'importo dei contributi finanziari dovuti ed effettivamente trasferiti da ciascuno Stato membro contributore nell'ambito della riserva annuale di solidarietà, al fine di garantire trasparenza e responsabilità nell'adempimento degli obblighi di solidarietà.***

Or. en

Emendamento 342
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione calcola e mette a disposizione di ciascuno Stato membro beneficiario la rispettiva quota dei contributi finanziari trasferiti dagli Stati membri contributori a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351 ai fini dell'attuazione delle azioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento.	La Commissione calcola e mette a disposizione di ciascuno Stato membro beneficiario la rispettiva quota dei contributi finanziari trasferiti dagli Stati membri contributori a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351 ai fini dell'attuazione delle azioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento. ***La Commissione comunica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio la metodologia di calcolo applicata e gli***

importi messi a disposizione di ciascuno Stato membro beneficiario.

Or. en

Emendamento 343
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione calcola e mette a disposizione di ciascuno Stato membro beneficiario la rispettiva quota dei contributi finanziari trasferiti dagli Stati membri contributori a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351 ai fini dell'attuazione delle azioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento.	La Commissione calcola e mette a disposizione di ciascuno Stato membro beneficiario la rispettiva quota dei contributi finanziari trasferiti dagli Stati membri contributori a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351 ai fini dell'attuazione delle azioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento***, dando priorità agli Stati membri che subiscono pressioni sproporzionate alle frontiere esterne nonché alle azioni connesse ai rimpatri e alla gestione delle frontiere***.

Or. en

Emendamento 344
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	Relazioni annuali
	Oltre all'obbligo di rendicontazione sancito dall'articolo 9 del regolamento (UE) […] che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e

della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione, e al fine di garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dal sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento verso il conseguimento dei suoi obiettivi, la Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla performance del programma. In particolare, la Commissione valuta l'uso dei fondi assegnati a ciascun obiettivo specifico e ne riferisce in merito. Nella sua relazione, essa specifica i tipi di progetti, programmi, azioni o misure che hanno ricevuto finanziamenti, gli importi ricevuti e il modo in cui tali progetti, programmi, azioni o misure contribuiscono agli obiettivi, anche in situazioni in cui sono state individuate sfide, garantendo nel contempo la coerenza con i principi orizzontali di cui agli articoli 7, 8 e 9 del regolamento (UE) che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034 e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 e il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, e agli articoli 4, 5, 6 e 7 del regolamento (UE) […] che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione. Sulla base di tale relazione, il Parlamento europeo può formulare raccomandazioni.

Or. en

Emendamento 345
Loucas Fourlas, Emil Radev, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Fredis Beleris, Tomáš Zdechovský, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	I contributi finanziari messi a disposizione a norma del presente articolo sono soggetti a un tasso di cofinanziamento dell'Unione del 100 % e non richiedono alcun contributo nazionale da parte degli Stati membri beneficiari. Particolare attenzione è riservata agli Stati membri esposti a una pressione migratoria sproporzionata, al fine di garantire che il meccanismo annuale di solidarietà risponda efficacemente alle loro esigenze specifiche e alle loro sfide operative.

Or. en